

DALLA SENTENZA ALLA MASSIMA. CIRCOLARITÀ DELLA GIURISPRUDENZA*¹

Francesco Trifone**²

La conversazione odierna, intitolata al tema “Dalla sentenza alla massima. Circolarità della giurisprudenza”, intende porre alla vostra attenzione a quali criteri, a quali strumenti, a quale linguaggio, a quale struttura, a quale *iter* formativo è improntata in Italia la decisione giudiziale, che ha lo scopo di assegnare ad un determinato fatto, produttivo di conseguenze giuridiche, la sua disciplina concreta con gli effetti obbligatori e vincolanti per le parti in causa.

Premesso che la sentenza fondamentale consiste nell’applicazione della legge ad un caso particolare mediante la enunciazione della regola che in concreto varrà a disciplinarne gli effetti, deve subito dirsi che il tentativo di delinearne in modo organico la funzione nell’ordinamento italiano incontra difficoltà di vario ordine, che occorre preliminarmente indicare.

Una prima difficoltà deriva dalla necessità di dovere tenere in conto che nel nostro ordinamento, in cui non è stato accolto il principio dell’unità della giurisdizione, diversi sono gli organi chiamati ad esercitarla, poiché, accanto alla prevalente giurisdizione civile e penale affidata al giudice ordinario, si pongono le sentenze del giudice amministrativo, del giudice contabile, del giudice tributario e tutte le altre dei giudici speciali, che la nostra Costituzione ha ritenuto di non abolire.

Questa prima difficoltà è, tuttavia, in gran parte superabile se si considera che, nonostante le differenze tra le diverse giurisdizioni, sembra comunque possibile pervenire alla definizione di un modello generale di sentenza nell’ordinamento italiano.

Per le sentenze dei diversi organi giurisdizionali, infatti, gli specifici regolamenti processuali prevedono sostanzialmente un unico modello, piuttosto che modelli differenziati.

* *Lectio* tenuta presso l’Università degli Studi di Salerno, Cattedra di Storia del diritto moderno e contemporaneo, 25/03/2019.

** Già Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

A ragione, tra le sentenze, ho compreso soltanto quelle del giudice ordinario e dei giudici speciali, senza riferirmi anche alle sentenze della Corte costituzionale.

Il motivo, però, è bene comprensibile, perché, come è a tutti voi noto, la Corte costituzionale non risolve questioni influenti direttamente nei rapporti riguardanti i cittadini, gli enti e la stessa pubblica amministrazione, ma, nello stabilire se una norma debba essere mantenuta nel nostro ordinamento ovvero se essa meriti di esserne espulsa per contrarietà al precetto costituzionale, la Consulta interviene non a risolvere un conflitto inteso nel senso tradizionale di “controversia”, ma a stabilire la supremazia delle regoli fondanti la nostra *magna carta*, sicchè solo di riflesso il *decisum* viene ad interessare le parti del processo e ad influenzare la decisione della fattispecie concreta.

Il ruolo che la Corte costituzionale svolge, perciò, si pone su un piano del tutto particolare, al limite tra giurisdizione e legislazione, dato che essa adempie al compito di fornire della norma la lettura conforme al dettato costituzionale ovvero, quando siffatta lettura sia resa impossibile, di emanare una decisione corrispondente a vera e propria abrogazione della legge, tanto che è ormai usuale definire la Corte viene definito costituzionale come il “Giudice delle leggi”.

Per la stretta attinenza che l’argomento odierno ha con il potere-dovere del giudice di interpretare la norma, è il caso di riferire che agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso si manifestò quello che, nella storia del diritto italiano, è stato definito come il “conflitto tra le Corti”.

Esso si verificò quando, su una insorta questione di incostituzionalità concernente una disposizione del codice di procedura penale, sia la Corte di Cassazione che la Corte costituzionale rivendicarono, ciascuna alla propria esclusiva sfera di competenza, la determinazione dell’esatto significato da dare alla norma quando se ne fosse denunciato il contrasto con la Costituzione.

Della norma in contestazione, infatti, mentre la Corte costituzionale riteneva che era possibile fornire della stessa una interpretazione che non ne comportava la incostituzionalità, per converso la Corte di Cassazione, che detta interpretazione riteneva non accettabile, persisteva nel ritenere che l’unica possibile lettura della norma era quella diversa, che si poneva in contrasto con il modello della Costituzione e che, perciò, doveva comportarne la soppressione.

La guerra, però, non durò a lungo e l'armistizio tra le due Corti intervenne, quando la Corte costituzionale, aderendo alla tesi prospettata in dottrina del cd. *diritto vivente*, ritenne che il suo giudizio non poteva essere limitato al semplice confronto tra la Costituzione e la norma nella interpretazione che ne dava la Cassazione, ma il suo esame doveva essere esteso anche all'indagine diretta a ricercare se della norma fosse possibile una esegesi, che, diversa da quella prospettata dal giudice remittente, fosse aderente al dettato costituzionale.

Della pace tra le due Corti finiva per trarre beneficio proprio la giurisprudenza nel suo complesso, poiché da allora per un verso l'ordinamento impone al giudice remittente di ricercare, innanzitutto, se sussiste la possibilità di fornire della norma, di cui appaia dubbia la costituzionalità, la cd. interpretazione *adeguatrice* che, in tale significato, può continuare a farla vivere nell'ordinamento.

Per altro verso, è consentito alla Corte costituzionale dare della norma denunciata una interpretazione diversa da quella prospettata a motivo della pretesa sua incostituzionalità, in modo che essa, permanendo nel sistema, continui ad imporsi ai consociati nella corretta lettura costituzionale, similmente a quanto avviene quando è lo stesso legislatore che, con legge di interpretazione cd. autentica, interviene a dettare l'obbligatorio significato da attribuire ad una norma.

Dopo questa digressione su un tema, che nella storia e nella teoria generale del diritto si è rivelato di straordinaria importanza e rilevanza – meritevole, perciò, di più approfondita ed analitica conversazione in altra sede – per tornare all'argomento in discussione, la seconda difficoltà, che si incontra nell'indicare la fisionomia della sentenza, consiste nel fatto che il legislatore ne ha delineato solo i requisiti minimi essenziali, ma non ha, neppure indirettamente, fornito gli elementi sufficienti per una ricostruzione dogmatica e complessiva del fenomeno.

Anche questa difficoltà non è però insuperabile.

Il codice di procedura civile, il codice del processo penale ed il regolamento del processo amministrativo hanno tutti previsto, con disposizioni sostanzialmente identiche, che, oltre i requisiti di forma (quali la intestazione, il nome del giudice singolo o dei giudici del collegio giudicante, la data, la sottoscrizione) la sentenza deve contenere l'esposizione concisa delle “*ragioni di fatto e di diritto*” della decisione, che sono state assunte a giustificazione del dispositivo finale, nel quale si riassume il cd. *decisum*, regola obbligatoria del caso giudicato.

La terza difficoltà deriva dal fatto che, anche in presenza della norma costituzionale dell'articolo 111, che impone l'obbligo di motivazione delle sentenze, il legislatore non dice in cosa precisamente questa debba consistere, ma rinvia ad una supposta nozione comune di motivazione.

Deve a ciò aggiungersi che, nell'attuale sistema, che vede necessariamente confluire nella sentenza la disciplina composita della legge dello Stato e quella degli ordinamenti sovranazionali, anche il diritto comunitario e quello della Corte Europea dei diritti dell'Uomo si limitano a prevedere e regolare soltanto le conseguenze della mancanza di motivazione, senza, però, alcuna indicazione circa la esatta nozione di essa e la sua specifica funzione.

E ciò nonostante che la legislazione comunitaria, – la quale pure ha avuto cura di precisare che nella nozione generica di “decisione” rientrano tutte le pronunce a contenuto decisorio, quali sentenze, ordinanze, decreti e simili – sia stata sollecitata a dare una risposta alla esigenza comunitaria di una armonizzazione tra i paesi membri delle forme e dei requisiti essenziali degli atti giudiziari, armonizzazione quanto mai utile nel sistema di circolarità multimediale tra i vari paesi dell'ordinamento comunitario.

Sul tema specifico della motivazione, inoltre, anche la dottrina non esprime una linea comune, tanto che due sono le prospettive avanzate per ricercarne lo scopo.

La prima è la prospettiva cd. *endoprocedurale*, che considera l'obbligo del giudice di esporre le ragioni in fatto ed in diritto della sua decisione come finalizzato solo agli effetti interni al processo, poiché, si dice, la motivazione, da un lato, deve permettere alle parti un più agevole esercizio del diritto di impugnazione; per altro verso, essa deve consentire, delimitare e, perciò, facilitare il controllo demandato al giudice dell'impugnazione, qualora della decisione sia stata chiesta la modifica o la revoca in appello o in cassazione.

La seconda prospettiva, quella cd. *extraprocedurale*, guarda alla motivazione in quanto essa si rivolgerebbe, oltre che alle parti direttamente interessate al processo ed al giudice, anche ai cittadini ed alla pubblica opinione, cui, per il tramite dell'art. 111 della Costituzione, sarebbe attribuito un diritto di controllo sulle modalità secondo le quali il sistema giurisdizionale viene esercitato.

Poiché anche detti destinatari, si precisa, sono soggetti che nulla sanno della controversia al di fuori di quanto per la sua risoluzione risulta evidenziato nella

giustificazione che ne ha dato la sentenza, per essi la motivazione, oltre che fonte di conoscenza della decisione, dovrebbe essere anche fonte di conoscenza al fine di controllarne la condivisibilità sociale.

Non è questa l'occasione per approfondire l'argomento, ma è opportuno, in ogni caso, segnalare, per chi assegna alla sentenza funzione anche extraprocessuale, che tale finalità aggiuntiva vale solo in via di principio, perché nella pratica l'intervento dei *mass media* e dei mezzi di informazione, durante e dopo lo svolgimento del processo, tende piuttosto ad adempiere al generico diritto di cronaca e non a concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica su veri e propri elementi di controllo giuridico e razionale circa la bontà o meno della stessa decisione.

La funzione extraprocessuale del controllo democratico diffuso dell'attività giurisdizionale espressa dalle sentenze, che dovrebbe essere esercitato da quello stesso popolo nel cui nome le sentenze sono pronunciate, viene, poi, a ragione criticata in quanto estranea alla nostra Costituzione e non coerente con la nozione di "partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia" quale prevista dall'art. 102 della Costituzione.

La partecipazione in discorso, infatti, viene correttamente intesa non nel senso di controllo diffuso dall'esterno delle decisioni, ma come cooperazione dall'interno, nella specie della partecipazione, diretta o indiretta, dei cittadini all'amministrazione della giustizia nelle diverse forme consentite di immissione di componenti laici in organi giudicanti in aggiunta ai giudici professionali, come accade ad esempio nelle corti di assise, nelle sezioni specializzate agrarie, nei collegi dei tribunali per i minorenni, nei tribunali delle acque ed altro.

Senza dire, poi, che, in via generale e di principio, il giudice è soggetto soltanto alla legge e non ricava la sua autorità da investitura popolare, per cui, contrariamente a quanto accade ove si tratti degli organi giudicanti elettivi di derivazione straniera, le sue decisioni non possono ammettere il preteso controllo democratico diffuso ad opera di soggetti estranei ai legittimi e diretti suoi destinatari.

La sentenza, destinata com'è a convincere i difensori e le parti del processo ed a rendere più agevole il compito del giudice, che ne dovrà esaminare la legittimità nella fase eventuale dell'impugnazione, viene a costituire la fonte di conoscenza tipica dell'interpretazione giudiziale del ceto giuridico nel suo complesso, conoscenza che si attua attraverso strumenti appropriati, che non possono essere quelli della semplice informazione derivante dai *mass media* e dalla stampa

giornalistica, che spesso è rivolta agli aspetti spettacolari ed emotivi della vicenda processuale.

La informazione diffusa della stampa e degli altri organi d'informazione in ordine alle decisioni giudiziali, in quanto diretta a sollecitare lo spirito critico dei cittadini nei confronti dei risultati pratici e sociali delle sentenze ed a deplorarne le conseguenze quando, ad esempio, esse siano suscettibili di pregiudicare diritti essenziali costituzionalmente garantiti, la informazione della stampa dicevo, non può di per sé avere il contenuto di una conoscenza qualificata e completa del fenomeno giudiziario.

Agli organi di informazione è evidente, infatti, che non si richiede un'analisi completa della sentenza e delle motivazioni, per quanto colte esse siano, ma è sufficiente che delle decisioni del giudice si apprendano e si comprendano, da parte della generalità dei lettori, l'effettivo contenuto ed i concreti riflessi sociali, anche perché, all'occorrenza, sia dato ai cittadini reagire con gli idonei strumenti di informazione e con le eventuali ed opportune sollecitazioni presso gli organi parlamentari.

Poiché il dovere di informazione affidato ai mezzi di comunicazione possa adempiere appieno alla esatta comprensione del valore delle sentenze sarebbe necessario che i giudici potessero esprimersi in una auspicabile comunanza di linguaggio con il cittadino, in modo che resti sempre aperto ed operante un dialogo che non sia solo quello tra l'attività giudiziaria e la cultura giuridica.

Viene, perciò, a questo punto in rilievo il tema del *linguaggio delle sentenze*, che, secondo la espressa previsione dei codici, deve essere improntato il più possibile alla concisione ed alla stretta aderenza alla fattispecie normativa applicabile.

È bene subito ribadire che il linguaggio delle sentenze non può che essere necessariamente un linguaggio tecnico, che non può aspirare ad assurgere a componimento anche letterario, poiché esso, rivolto com'è al ceto degli addetti ai lavori, deve esprimere concetti definibili solo con i termini precisi indicati dalla norma e svolgersi con lo stile proprio della giurisprudenza.

Le insidie del linguaggio giuridico sono tante e mai, come per le sentenze, le parole sono pietre, per il segno profondo che esse possono lasciare quando l'uso non appropriato di un termine giuridico piuttosto che di un altro può indurre a

conseguenze interpretative che non sono quelle strettamente pertinenti alla specialità del caso esaminato.

Diversi anni fa un professore di letteratura italiana al liceo, che stava curando la pubblicazione di una sua antologia, mi chiese, visto che sono veramente innumerevoli le sentenze che ogni anno scrivono i giudici italiani, se potevo segnalargliene qualcuna che presentasse anche un qualche pregio dal punto di vista letterario.

Ritenni di essere riuscito nell'intento quando ne reperi una di un giovane pretore, che in tono scanzonato ma in prosa scorrevole e di facile e piacevole lettura, nell'intenzione manifesta di potere sostituire allo *stilus curiae* il diverso stile letterario, esprimeva la sua contrarietà all'applicazione di una legge, della quale non indicava le ragioni della pretesa sua inapplicabilità.

Constatai, però, che si trattava di una sentenza a cagione della quale il giovane collega era stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con la censura proprio perché la sentenza, per la sacralità della legge che il giudice è tenuto sempre ad applicare quando non ne ravvisi dubbi di incostituzionalità, non deve prestarsi a fatui esercizi letterari che ne sconvolgano la natura e la funzione sue proprie.

Ciò non toglie che il giudice, tutte le volte in cui dello stretto tecnicismo dei termini giuridici possa farsi a meno, adotti un linguaggio a tutti comprensibile.

Il che è quanto ogni giudice intenderebbe sempre a realizzare, contento che la sua decisione possa essere compresa anche al di fuori del novero dei *cd. togati*.

Sul requisito della concisione, che è un valore che di recente è stato opportunamente valorizzato nelle *cd. "motivazioni semplificate"* della VI sezione civile della Cassazione, il riferimento corre al modello delle decisioni della Corte di Cassazione francese.

Le quali si svolgono sostanzialmente in una frase unica, articolata in successive scansioni periodiche, ciascuna preceduta dall'inciso "atteso che", il tutto in un componimento all'apparenza semplice, ma in realtà quasi sempre oscuro per il pubblico dei non addetti ai lavori e riconducibile allo stile dell'atto amministrativo, in consonanza con la funzione burocratica del giudice propria dell'ordinamento napoleonico.

In Italia, per quanto concerne le sentenze civile della Cassazione, il modello francese dell' "atteso che" è stato spesso presente - solo come atteggiamento formale e senza che ciò implicasse la frase unica - sino alla fine del 1800, per scomparire in seguito.

Neppure la motivazione cd. *semplificata*, che pure costituisce la caratteristica della maggior parte delle sentenze della VI sezione civile della Cassazione italiana (e della quale la sentenza, con deliberazione collegiale, deve espressamente preannunciare nel dispositivo di doversene fare uso) è identificabile in assoluto con il modello della Cassazione francese, il quale è il segno ancora tangibile di quanto ancora rimane della concezione del giudice nell'ordinamento d'oltralpe.

Del resto, anche le sentenze della Corte europea di Strasburgo, che agli inizi sembrarono improntate al modello francese, successivamente hanno adottato lo stile distaccato e tecnico, che è la regola delle decisioni della Cassazione italiana.

Altro aspetto, che è esploso in termini allarmanti sulla stampa nei giorni scorsi, è quello che riguarda la presenza manifesta, nel testo della sentenza, di giudizi di valore.

Esempi sintomatici di giudizi di valore, adottati a sostegno dell'interpretazione della norma, sono stati paradigmaticamente indicati dagli storici del diritto in due sentenze delle Cassazioni regionali alla fine del 1800.

Con la prima, della Cassazione di Palermo in tema di risarcimento dei danni per seduzione con promessa di matrimonio, in contrasto con le altre Corti di Cassazione, si negava alla donna la risarcibilità del pregiudizio patito perché, testualmente, "*le promesse di matrimonio non sono speranze puramente legittime, ma incentivi da favorire il perversimento della mente e del cuore*", per cui "*ad entrambi (sedotta e seduttore) non resta che la pena del rimorso e quella sociale della disistima*".

Con la seconda, la Cassazione di Firenze, sulla base di ragioni solo ideologiche, negava che le donne potessero divenire avvocatesse.

Altri casi di giudizi di valore assunti in sentenze sono stati riscontrati anche in seguito, specie durante il regime fascista ed immediatamente dopo la sua caduta, quando la passione politica ancora non aveva lasciato il posto ad uno stile distaccato e tecnico, quello che in seguito avrebbe contraddistinto le pronunce della nostra Corte Suprema di Cassazione, unificata a Roma nel 1923 dopo la soppressione delle

Cassazioni regionali con la funzione specifica di assicurare “*l’esatta ed uniforme applicazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale*”, funzione nel suo complesso definita con il termine, derivante dal greco, di “nomofilachia.

Abbiamo visto prima come la sentenza della Cassazione di Palermo ometteva di segnalare che sulla questione erano difformi le decisioni delle altre Cassazioni regionali.

La mancata citazione in sentenza dei precedenti simili fino alla fine del 1800 costituiva quasi la regola, insuscettibile di eccezioni.

Detta prassi si attenua nel corso dei primi due decenni del 1900 e viene progressivamente sostituita dalla regola contraria a partire dalla istituzione della Cassazione unica, quando la grande maggioranza delle sentenze, specie nella materia civile, fa riferimento ai propri precedenti.

Il riferimento ai precedenti, infatti, era stato reso possibile dalla provvida iniziativa di Mariano D’Amelio, all’epoca primo presidente della Corte Suprema, con il provvedimento che stabiliva che, alle sue dirette dipendenze, fosse istituito l’ufficio di tre magistrati di grado non superiore a consigliere di appello, cui impartire le istruzioni occorrenti per l’attività della Cassazione.

Con legge del 1928 venne, poi, istituito altro ufficio detto «Ufficio del Ruolo presso la Corte di Cassazione» col compito di provvedere alla preparazione dei ruoli di udienza.

Nel primo dei due uffici, denominato Ufficio del Massimario, ad ognuno dei magistrati ad esso addetti era assegnato il compito di dedurre da ciascuna sentenza la *cd. massima* e di trascriverla su apposita scheda destinata allo schedario della Corte ove tutte le massime dovevano essere registrate sotto determinate voci in ordine alfabetico.

L’Ufficio del Ruolo, costituito anch’esso di pochi magistrati, doveva esaminare preventivamente ogni ricorso ed il relativo processo; indicare le questioni di diritto oggetto della controversia; riassumerle esattamente su apposito modulo; ricercare nell’Ufficio del Massimario le precedenti decisioni di controversie analoghe; indicare le *massime* adottate; rilevare gli eventuali inadempimenti formali che potevano impedire, a causa dell’irricevibilità del ricorso, l’esame delle questioni prospettate.

L'art. 68 dell'ordinamento giudiziario del 1941 unificava i due uffici precedentemente istituiti nell'unico "Ufficio del Massimario" con funzioni, caratteristiche e finalità sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti e come strumento inteso a contribuire alla realizzazione della Corte di cassazione, quale già era stata immaginata da Piero Calamandrei, non come tramite di un controllo autoritario sulla giurisdizione.

All'Ufficio del Massimario, cui oggi sono addetti oltre cinquanta magistrati attentamente selezionati per le specifiche doti di cultura e laboriosità, è assegnato, anzitutto, il compito, antico e specifico, della estrazione e della formazione dei precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e, successivamente, della loro diffusione, attività questa inizialmente riservata alle sole decisioni civili ed estesa successivamente anche al settore penale.

In tale contesto la cd. *massimazione* continua ad essere l'attività prevalente dell'Ufficio, che si snoda attraverso l'esame delle sentenze e delle ordinanze di legittimità e la formulazione, sotto forma di massima, dei principi di diritto in esse affermati, con la finalità di isolare la logica e le ragioni della decisione, distinguendole dai passaggi argomentativi e dalle affermazioni di contorno non necessarie alla motivazione (i cd. *obiter dicta*).

Le massime, quali principi di diritto in genere formulati in termini generali ed astratti, non sono, perciò, dei semplici *abstract* o sunti del caso di specie, utili per la ricerca del precedente, ma sono le componenti del quadro giurisprudenziale che si svolge nel progressivo esercizio della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione e che si consolida nel c.d. *diritto vivente*.

Sino all'avvento della rivoluzione informatica, il lavoro svolto dall'Ufficio del Massimario rimaneva consultabile in uno schedario cartaceo delle massime ed in una pubblicazione mensile di tutte le massime, civili e penali, prodotte dall'Ufficio Massimario.

La pubblicazione della Corte di Cassazione non costituiva l'unico strumento per la conoscenza e la circolarità della giurisprudenza della Cassazione, dato che accanto ad essa erano tutte le riviste giuridiche, a carattere generale e di settore, nonché i cd. i Repertori di giurisprudenza, quei grossi libri che vedete allineati in bella vista nelle biblioteche giuridiche, che contengono per ogni anno tutte le massime dei giudici redatte dall'Ufficio della Cassazione per il settore civile e penale della giurisprudenza di legittimità nonché le altre massime della giurisprudenza degli

altri organi giurisdizionali di merito e speciali, queste tratte dalle sentenze a cura delle redazioni delle riviste giuridiche.

Fino agli anni ottanta del secolo scorso rimaneva ancora consultabile uno schedario cartaceo delle massime e vi era una pubblicazione mensile di tutte le massime, civili e penali, prodotte dal Massimario della Cassazione.

Con il *computer*, che è venuto a collegare l'innovazione alla tradizione, in Italia, prima tra tutti i paesi europei e forse del mondo, venne istituito presso la Cassazione il Centro Elettronico di Documentazione (il cd. CED), con lo scopo di rendere possibile la diffusione delle massime attraverso le banche dati del sistema detto *Italgiure* e del suo sistema informatico di ricerca, reso accessibile anche ai privati mediante collegamento in rete internet.

La circolarità diffusa della giurisprudenza è stata, in tal modo, non solo oltremodo facilitata per la celerità della risposta dello strumento informatico, ma è stata opportunamente arricchita e completata a vantaggio di tutti gli utenti, dato che la banca dati non solo fornisce le massime ufficiali della Corte di Cassazione, ma rende possibile la consultazione anche delle sentenze *in extenso*, da cui esse sono state tratte, complete anche dell'indicazione dei precedenti conformi e difformi e dei commenti che la dottrina ne ha dato sulle riviste giuridiche.

Sull'esempio italiano, l'informatica giuridica, che in Italia costituisce ormai materia oggetto di insegnamento in tanti nostri atenei, si è estesa alla quasi totalità dei paesi europei e comprende anche una banca dati della giurisprudenza di diritto comunitario.

Se ciò ha prodotto la contrazione notevole della diffusione allargata delle riviste giuridiche nella forma cartacea quale fonte qualificata di conoscenza, l'apparizione, per converso, di molte riviste *on line* continua a garantire che il sapere giuridico dei dottori e dell'accademia resta quanto mai indispensabile e necessario sia all'operatore pratico del diritto che al giudice.

Il quale deve sempre essere consapevole del fatto che la giurisprudenza della Cassazione non può irrigidirsi in una serie di massime da riprodursi quasi meccanicamente ogni volta che si presenti alla Corte la stessa legge da interpretare e che pure la giurisprudenza, come ogni organismo vivente, è soggetta ad evolversi.

Il ruolo che la dottrina ha sempre avuto nell'elaborazione giurisprudenziale oggi, rispetto al passato, è di gran lunga aumentato, perché l'informatica giuridica consente

la rapidità di ricerca dei precedenti ed il facile reperimento dei riferimenti in dottrina pubblicati su riviste e pubblicazioni anche non specialistiche, il che esonera in parte l'autore dal pregresso laborioso lavoro di acquisizione dei dati bibliografici occorrenti e gli lascia più tempo per più approfondite ricerche.

E del risultato anche di queste ricerche il giudice in modo proficuo si avvale quando, unitamente ai precedenti conformi e difformi dalla sua decisione, dà atto in sentenza anche delle diverse tesi prospettate sul problema sottoposto al suo esame e spiega perché la sua decisione ha ritenuto di aderire all'una piuttosto che all'altra opinione dei dottori.

Esiste nei codici italiani del processo il divieto per il giudice di citare nelle sentenze il nome degli autori.

A questa disposizione si fa spesso risalire la giustificazione del fatto che nelle sentenze della Cassazione, almeno sino agli anni '50 del secolo scorso, il riferimento alle opinioni in dottrina era pressoché assente.

Dopo il 1960, nelle sentenze, sia dei giudici di merito e della Cassazione, pur continuandosi ad omettere il nome dell'autore, il riferimento generico alla dottrina diviene sempre più frequente, anche se esso si limita alla indicazione solo di quelle tesi conformi alla decisione presa.

In seguito il riferimento alla dottrina, nei casi in cui si tratta di decidere questioni di grave momento o di dirimere contrasti giurisprudenziali, diviene sempre più completo e la sentenza, in tal caso per così dire più dotta, costituisce strumento usufruibile anche al di fuori dei suoi stretti destinatari e fonte preziosa di conoscenza per la futura evoluzione del sapere giuridico.

Tutto ciò sempre che il suo aspetto dottrinario, certamente consono ed utile all'accademia, rendendo meno agevole la individuazione delle *rationes decidendi*, non travalichi la finalità del servizio giustizia.

Molte altre cose sarebbero da aggiungere alla nostra conversazione.

Fra le tante in quale misura al ruolo della motivazione, quale strumento della circolarità della giurisprudenza, si addica o meno la possibilità di conoscerne l'*iter* formativo all'interno dell'organo collegiale, per apprendere se alla sentenza si sia pervenuto all'unanimità ovvero con il voto contrario della minoranza, eventualmente giustificato dalla cd. *dissenting opinion*.

L'abolizione della segretezza della camera di consiglio in ordine alla eventuale opinione del dissenziente e la introduzione della motivazione di siffatto contrario parere, sarebbe certo utile per il particolare giudizio della Corte costituzionale.

Ma questo è un altro discorso, esso pure da approfondire in separata sede.

Ho abusato della vostra pazienza, vi ringrazio ed auguro a tutti buon lavoro.

Sono poi veramente grato alla professoressa Ileana Del Bagno per la occasione che mi ha dato di ritornare in questo Ateneo, cui mi legano tanti ricordi.